# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1923** | **Roma — Venerdì, 23 marzo** | **Numero 69**

**Abbonamenti.**

| | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . L. | 65 | 36 | 30 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . » | 120 | 80 | 50 |

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.*

**Inserzioni.**

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

*Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della* Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, littera i) della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI.



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI.



INSERZIONI.

# LEGGI E DECRETI

*Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 470, che reca modificazioni ed aggiunte alle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose nelle ferrovie dello Stato.*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Viste le condizioni e le tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato approvate col R. decreto 12 novembre 1921, n. 1585;

Visto l'art. 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Udito il commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad apportare nelle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose approvate col R. decreto 12 novembre 1921, n. 1585, le modificazioni ed aggiunte risultanti dall'allegato foglio vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. (1).

Art 2.

Gli allegati *A* e *B* (modelli di lettere di vettura) alle predette condizioni e tariffe sono annullati e sostituiti

dai nuovi allegati *A*, *B*, *C* e *D* che, vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, si trovano uniti al presente decreto.

Resta però autorizzata l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a permettere, per quel periodo di tempo che riterrà di determinare, e solo per le spedizioni non gravate di assegno, l'uso dei modelli annullati.

Art. 3.

I provvedimenti di cui al presente decreto andranno in vigore non oltre il primo aprile 1923.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CARNAZZA.
DE STEFANI.
TEOFILO ROSSI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

(1) *Gli allegati verranno pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti.*

**MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE**
**alle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato**

1. Art. 15, § 1, primo alinea. — Alle parole « (Allegati *A* e *B*) » sono sostituite quelle « (Allegati *A* e *B* per le spedizioni senza assegno e *C* e *D* per le spedizioni con assegno) ».

2. Art. 25. — Il § 1 resta annullato e sostituito dal seguente:

« § 1. Oggetto dell'assegno. — Il mittente obbligandosi al pagamento di una provvigione (Allegato 1, n. 7) e al rimborso delle spese postali che l'Amministrazione ferroviaria incontra per lo invio degli avvisi d'incasso (Allegato 1, n. 13), può ordinare alla Amministrazione, nella lettera di vettura (art. 18, § 2), di esigere dal destinatario, all'atto dello svincolo della spedizione, una determinata somma a titolo di assegno ».

Nel § 3 le parole che seguono quelle « somma rappresentante l'assegno » sono soppresse.

Il § 5 resta annullato e sostituito dal seguente:

« § 5. Riduzione ed annullamento. — Se lo speditore ordina la riduzione o l'annullamento dell'assegno (art. 39, § 1), deve esibire il duplicato della lettera di vettura per la relativa annotazione pagando la provvigione che, nel caso di annullamento, deve essere nella misura minima (Allegato 1, n. 7) ».

3. Art. 45, § 2, primo capoverso. — Dopo le parole « Bollettino di consegna » cambiare il punto in virgola ed aggiungere « e, per le spedizioni gravate di assegno, della dichiarazione di ricevuta del relativo importo ».

4. Tariffa ordinaria n. 5-G. V.

*a*) Il primo capoverso resta annullato e sostituito dal seguente:

« I veicoli montati sulle ruote si tassano sul peso effettivo, se superiore a quello minimo per veicolo e con i prezzi delle classi indicate nella seguente tabella.

« I veicoli smontati si tassano con i prezzi ed alle condizioni della tariffa n. 14 G. V., classe 2ª. Però se il volume del veicolo smontato è tale, nel suo complesso, da non permettere il carico nel carro impiegato di un altro veicolo uguale, la tassazione ha luogo come per i veicoli montati ».

*b*) La condizione speciale 6ª resta annullata e sostituita dalla seguente:

« 6. Gli ordigni e gli accessori, facilmente asportabili, di dotazione dei veicoli, come fanali, pompe, oliatori, martinetti, ecc., le parti di motore pure facilmente asportabili, e cioè magnete e carburatore, nonchè i pezzi di ricambio, quali ruote, gomme, camere d'aria, ecc., devono formare oggetto di spedizione separata.

« Tuttavia è ammesso che i veicoli siano spediti col motore completo, nonchè con gli ordigni e gli accessori di dotazione ed i pezzi di ricambio, quando i veicoli stessi:

« *a*) siano caricati in carri equipaggi assicurati con lucchetti dello speditore;

« *b*) siano caricati in carri scoperti protetti da copertone, a condizione però che i ripetuti accessori, ordigni e pezzi di ricambio siano collocati nel cofano del motore, o rinchiusi in cassette assicurate ai veicoli mediante solidi attacchi. In ogni caso la chiusura del cofano deve essere garantita mediante ammagliatura con corda continua attraversante, per le feritoie, il meccanismo del motore ed i due capi della corda debbono essere uniti ed assicurati all'estremità con piombi dello speditore. E' anche ammessa la chiusura del cofano con altro sistema, purchè offra le medesime garanzie di sicurezza.

« È consentito pure che i telai (châssis) siano spediti ugualmente col motore completo, quando questo sia protetto con solida cassa di legno.

« In tutti i casi suddetti la tassazione si fa sul peso complessivo dei veicoli, degli ordigni, degli accessori e dei pezzi di ricambio, quando tale peso complessivo sia superiore al peso minimo fissato per ogni veicolo, e la responsabilità dell'Amministrazione è limitata a garantire la incolumità dei lucchetti e dei piombi applicati dallo speditore, o dell'imballaggio ».

5. Tariffa ordinaria N. 13 - G. V. — La serie *B* resta annullata e sostituita come appresso:

« Serie *B* - Spedizioni a carro:

« Per il peso minimo di 10 tonn. — Prezzi della classe 23.

« Per il peso minimo di 15 tonn. — Prezzi della classe 24.

6. Tariffe eccezionali della grande velocità - Condizioni generali d'applicazione.

La condizione generale 6ª è abolita.

7. Tariffa ordinaria n. 31 - P. V.

*a*) il primo capoverso resta annullato e sostituito dal seguente:

« I veicoli montati sulle ruote si tassano sul peso effettivo, superiore a quello minimo per veicolo, e con i prezzi delle classi indicate nella seguente tabella.

« I veicoli smontati si tassano sul peso effettivo (salvo il peso minimo di kg. 50 stabilito dall'art. 70) e coi prezzi della classe. Però se il volume del veicolo smontato è tale, nel suo complesso da non permettere il carico nel carro impiegato di altro veicolo uguale, la tassazione ha luogo come per i veicoli montati.

*b*) la condizione speciale 6ª resta annullata e sostituita dalla seguente:

« 6. Gli ordigni e gli accessori, facilmente asportabili, di dotazione dei veicoli, come fanali, pompe, oliatori, martinetti, ecc., le parti di motore pure facilmente asportabili, cioè magnete, carburatore, nonchè i pezzi di ricambio, quali ruote, gomme, camere d'aria, ecc., devono formare oggetto di spedizione separata.

« Tuttavia è ammesso che i veicoli siano spediti col motore completo, nonchè con gli ordigni e gli accessori di dotazione e i pezzi di ricambio, quando i veicoli stessi;

« *a*) siano caricati in carri equipaggi assicurati con lucchetti dello speditore;

« *b*) siano caricati in carri scoperti protetti da copertone, a condizione però che i ripetuti accessori, ordigni e pezzi di ricambio siano collocati nel cofano del motore, o rinchiusi in cassette assicurate ai veicoli mediante solidi attacchi. In ogni caso la chiusura del cofano deve essere garantita mediante ammagliatura con corda continua attraversante, per le feritoie, il meccanismo del motore ed i due capi della corda debbono essere uniti ed assicurati all'estremità con piombi dello speditore. È anche ammessa la chiusura del cofano con altro sistema purchè offra le medesime garanzie di sicurezza.

« È consentito pure che i telai (châssis) siano spediti ugualmente col motore completo, quando questo sia protetto con solida cassa di legno.

« In tutti i casi suddetti la tassazione si fa sul peso complessivo dei veicoli, degli ordigni, degli accessori e dei pezzi di ricambio, quando tale peso complessivo sia superiore al peso minimo fissato per ogni veicolo, e la responsabilità dell'Amministrazione è limitata a garantire la incolumità dei lucchetti o dei piombi applicati dallo speditore o dell'imballaggio ».

8. Tariffa ordinaria n. 34 P. V. — Nell'elenco delle stazioni marittime per le quali è valevole questa tariffa (pag. 83) inserire nella sede opportuna le stazioni di Spezia, Valdellora e Vado facendo seguire l'una e l'altra dal richiamo (1) ed esponendo a piedi di pagina la seguente nota:

(1) Limitatamente ai trasporti di benzina e petrolio effettuati dalla Società Nafta.

9. Tariffa eccezionale n. 117 P. V. — Tra le stazioni mittenti aggiungere dopo Brindisi quella di Castellammare Adriatico, e dopo Pescara quella di Squinzano.

10. Tariffa eccezionale n. 127 P. V. — Nell'intestazione della serie *A*, dopo le parole « zolfo in polvere » aggiungere: « anche ramato ».

11. Allegato n. 1 - Tasse accessorie. — Le indicazioni che figurano sotto il n. 8 sono annullate.

12. Allegato n. 7. — Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive.

*a*) Art. 6. — Devono essere aggiunti i capoversi seguenti:

« L'inoltro delle merci pericolose e nocive deve, di regola, essere fatto con treni merci. Sulle linee non servite da treni merci, le materie ascritte alle prime 11 categorie possono essere trasportate con treni misti ed anche con treni omnibus.

« Per gli esplosivi ascritti alle categorie 12, 13 e 14 valgono le norme indicate nel comma *d*) delle condizioni comuni alle categorie medesime ».

*b*) Art. 7. — Nell'ultimo rigo del primo capoverso depennare le parole « N. 389 del 23 agosto 1894 »;

*c*) Art. 8. — Nel secondo periodo della condizione *b*) della categoria 1ª, alle parole « anche sciolte od alla rinfusa » sono sostituite quelle « anche senza imballaggio od alla rinfusa »;

*d*) Nella condizione *c*) della stessa categoria 1ª, alle parole « sciolte od alla rinfusa » sono sostituite quelle « senza imballaggio od alla rinfusa »;

*e*) La condizione *a*) della categoria 2ª è così modificata:

« Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità; il peso di quelle allo stato liquido spedite a grande velocità non deve eccedere i kg. 100 per collo »;

*f*) Nella condizione *b*) della detta categoria alle parole « Le prime » sostituire quelle « Le merci allo stato liquido »;

*g*) Il secondo capoverso della condizione *d*) della categoria medesima è soppresso.

Nel terzo capoverso, dopo le parole « dell'acido solforico puro »

*h*) La condizione *a*) delle categorie 3ª e 4ª è così modificata:

« Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità; il peso di quelle spedite a grande velocità non deve eccedere i kg. 100 per collo ».

*i*) La condizione *b*) della categoria 5ª è sostituita dalla seguente:

« Per l'imballaggio di queste merci provvede l'art. 23 delle tariffe. E' fatta eccezione per i composti del 2° gruppo, i quali devono essere condizionati in modo che il contenuto non possa in nessun caso disperdersi dalle connessure dell'imballaggio. Il trasporto del nitrato di calcio e del nitrato di sodio è ammesso anche in sacchi, non mai però alla rinfusa.

« Le miscele contenenti nitrato di ammonio in quantità non superiore al 50 % e materie minerali inerenti sono ammesse alle spedizioni in sacchi, purchè si trovino in uno stato sufficientemente asciutto, così da non presentare tracce di umidità all'esterno dei sacchi.

« Prima di effettuare il carico, lo speditore deve provvedere all'accurata ripulitura del carro e delle relative pareti, in modo da asportare qualsiasi residuo organico e specialmente qualsiasi traccia di unto.

« Se il trasporto si effettua in carri aperti, con copertone, lo speditore deve verificare che quest'ultimo sia in buone condizioni e venga applicato al carico in guisa da ricoprirlo interamente.

« Sono ammesse alle stesse condizioni anche le miscele contenenti, in quantità non superiore al 50 0[0, anzichè nitrato di ammonio, esplosivi a base di nitrato di ammonio e di nitro-derivati aromatici provenienti dallo scaricamento dei proiettili ».

*l*) Il primo periodo della condizione *a*) della categoria 6ª è così modificato:

« Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità; il peso di quelle spedite a grande velocità non deve eccedere i kg. 100 per collo ».

*m*) nel gruppo 1 della categoria 7ª alle parole « Sangue liquido, in grumi » sostituire quelle « Sangue liquido, sangue coagulato ».

*n*) la condizione *a*) della categoria stessa è così modificata:

« Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità; il peso di quelle spedite a grande velocità non deve eccedere i kg. 100 per collo, fatta eccezione per il carburo di calcio che può raggiungere il peso di kg. 120 per collo ».

*o*) La condizione *a*) della categoria 8ª è così modificata:

« Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità ».

*p*) Di seguito al primo capoverso della condizione *b*) della categoria medesima va aggiunto quanto segue:

« Per le spedizioni a grande velocità, ogni collo non deve eccedere il peso lordo di kg. 50 se le merci sono condizionate in recipienti di vetro e di kg 75 se sono condizionate altrimenti ».

*q*) La condizione *a*) della categoria 9ª è così modificata:

« Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità ».

*r*) la condizione *b*) della detta categoria deve essere così modificata:

« La velivolite deve essere consegnata in robusti stagnoni riposti in casse di legno, escluso in modo assoluto ogni altro imballaggio Ogni collo non deve superare il peso lordo di kg. 75

Le altre merci di questa categoria devono essere condizionate in recipienti di vetro impagliati, riposti ciascuno in cesse o ceste provviste di coperchio e di maniglie, del peso di non

niglie del peso di non oltre 50 kg. per collo, oppure in recipienti metallici saldati racchiusi in apposite casse di legno del peso lordo di non oltre kg. 75 per collo; ovvero in robusti barili non superanti ciascuno il peso di kg. 75 se spediti a grande velocità.

Quest'ultimo modo di imballaggio, non è ammesso per l'etere, pel solfuro di carbonio, per l'acetone, per gli olii leggeri del petrolio aventi un peso specifico inferiore a 0.680 (Gazolina, neolina, ecc.), nè per quelli derivati dal catrame che bollono a meno di 50° centigradi (amilene, ecc.), i quali, anzichè in barili di legno, devono essere presentati in recipienti di forte lamiera di ferro ribadita, del peso massimo di 650 kg. per collo per le spedizioni a piccola velocità e di kg. 100 per collo per quelle a grande velocità ».

s) nel primo capoverso della condizione c) della categoria medesima devono essere depennate le parole seguenti « con treni merci o, in mancanza, con treni misti »;

t) La condizione a) della categoria 10ª è così modificata:

« Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione « tanto a grande quanto a piccola velocità; il peso di quelle spedite a grande velocità non deve eccedere i kg. 100 per collo ».

u) Nel secondo capoverso della condizione b) della detta categoria, alle parole: « di non oltre 90 chilogrammi per collo » vanno sostituite quelle « di non oltre 100 chilogrammi per collo tanto per le spedizioni a grande quanto per quelle a piccola velocità ».

v) Nella condizione d) della categoria medesima devono essere depennate le parole seguenti: « con treni merci, o, in mancanza, con treni misti »

x) Nella condizione a) della categoria 11ª vanno depennate le parole: « con treni merci, o, in mancanza, con treni misti ».

y) Nel gruppo 2° della categoria 14ª alle parole « inneschi detonanti » sostituire quelle « inneschi e capsule detonanti ».

13. Nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità.

a) Di sotto alle voci appresso elencate, correggere il rimando all'allegato 7 secondo è indicato di fronte a ciascuna di esse:

acido fenico o carbolico: categ. 5ª, anzichè 2ª;
cordami di fibre vegetali (corda, cordicella, ecc.) anche isolanti o lubrificanti: categ. 5ª, anzichè 6ª;
gomma elastica in soluzione nei solventi: soltanto categ. 9ª;
lanolina: categ. 5ª, anzichè 4ª;
nitrobenzina: categ. 5ª, anzichè 2ª;
nitrobenzolo: categ. 5ª, anzichè 2ª;
olio di trementina: categ. 9ª, anzichè 8ª;
olio di vaselina: soltanto categ. 5ª;
sodio (perossido di): categ. 7ª, anzichè 5ª;
vaselina (olio di): soltanto categ. 5ª;
verde di cromo (verde smeraldo, verde Guinet): categ. 2ª, anzichè 5ª;

b) Di seguito alle voci sottoindicate aggiungere il rimando all'allegato 7:

cerume: vedi Alleg. 7°, categ. 5ª;
cannicci o stoie di canna per soffitti, tramezzi, ecc.: vedi Alleg. 7°, categ. 4ª;
verderame: vedi Alleg. 7°, categ. 2ª;

c) Nella voce carbolineum togliere le parole: « (olio minerale) »;

d) Alla voce « capsule detonanti per dinamite, ecc. » sostituire quella « capsule detonanti per dinamite ed affini, contenenti fino a 2 grammi e mezzo di mistura fulminante - vedi Allegato 7°, categ. 14ª e tariffa n. 33 P. V. ».

Alla voce « sangue di bestiame . . . . b) in grumi » sostituire quella « sangue di bestiame . . . . b) coagulato - vedi Alleg. 7°,

e) Aggiungere le voci seguenti:

« Biossido di azoto - vedi Alleg. 7°, categ. 7ª » con l'indicazione della classe 44 senza vincolo di peso;

« Capsule fulminanti per l'esplosione di detonatori nei proiettili da cannone carichi di potenti esplosivi: vedi alleg. 7°, categ. 14ª e tariffa n. 33 P. V.;

« Fosgene (ossicloruro di carbonio) - vedi alleg. 7°, categ. 7ª » con l'indicazione della classe 44 senza vincolo di peso;

« Gas illuminante - vedi alleg. 7°, categ. 7ª » con l'indicazione della classe 52 senza vincolo di peso e delle classi 55 e 57 per le spedizioni vincolate, rispettivamente, ai pesi minimi di 5 e 10 tonnellate;

« Mattonelle di carbon fossile - vedi formelle di carbon fossile ».

« Olio di paraffina, vedi alleg. 7°, categoria 5ª », con l'indicazione della classe 54 senza vincolo di peso e delle classi 58 e 62 per le spedizioni vincolate, rispettivamente, ai pesi minimi di 5 e 10 tonnellate;

« Pentacloruro di fosforo, vedi alleg. 7°, categ. 7ª », con l'indicazione della classe 44 senza vincolo di peso;

« Ossicloruro di carbonio, vedi Fosgene »;

« Ossicloruro di fosforo, vedi alleg. 7, categ. 7ª », con l'indicazione della classe 44 senza vincolo di peso;

« Tricloruro di fosforo, vedi alleg. 7, categ. 7ª » con l'indicazione della classe 44 senza vincolo di peso,

f) Sopprimere la voce: « Nafta (essenza di) - vedi Alleg. 7°, categ. 9ª » e la relativa classificazione.

g) Nella voce: « Legno comune da costruzione o da opera . . . . . . b) lavorato con l'ascia, ecc. » cancellare la parola in parentesi « scortecciato ».

h) la voce « Stracci: c) di altri tessuti (1) » deve essere così completata « Stracci: c) di altri tessuti e stracci d'ogni qualità e specie non nominati, anche misti con stracci di lana e di seta (1) » restando invariati il rimando all'allegato 7° e la classificazione.

i) Zolfo ramato - aggiungere l'indicazione della tariffa eccezionale 127 A (2).

l) La voce « Calcio (nitrato di) - vedi Alleg. 7°, categ. 5ª: a) in botti o barili » è così completata « Calcio (nitrato di) - vedi Alleg. 7°, categ. 5ª: a) in botti, barili o sacchi ».

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
*Il ministro dei lavori pubblici*
CARNAZZA.

---

*Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 517, che revoca la dichiarazione di zona malarica fatta per parte del territorio del comune di Mergozzo, in provincia di Novara.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il regolamento, approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visto il Nostro decreto 8 giugno 1905, n. 403, concernente la dichiarazione della zona malarica nel territorio di Mergozzo (provincia di Novara);

Veduto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910;

Visto il rapporto col quale il prefetto della Provincia

stessa ha inviato la proposta per la revoca di detta zona malarica, approvata col su citato Nostro decreto;

Veduto il voto della Giunta del Consiglio provinciale di sanità di Novara sulla anzidetta proposta;

Visto il parere della Direzione generale della sanità;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È revocata la dichiarazione di zona malarica, fatta con il Nostro decreto 8 giugno 1905, n. 403, per parte del territorio del comune di Mergozzo, il cui territorio deve pertanto ritenersi immune da infezione malarica

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

---

*Regio decreto 25 febbraio 1923, n. 519, che aggiunge, nel R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali « Fondazione Revoltella », di Trieste, un corso complementare per quei giovani che intendono acquistare una cultura speciale nelle materie attinenti alla pubblica Amministrazione.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1782, modificato dal R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1558;

Visto il R. decreto 7 novembre 1920, n. 1690, col quale veniva istituito un quarto corso complementare nel R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali « Fondazione Revoltella » di Trieste;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'Istruzione economica e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai corsi complementari istituiti con gli articoli 2, 3, 4 del R. decreto 7 novembre 1920, n. 1690 nel R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali « Fondazione Revoltella » di Trieste, è aggiunto il seguente:

Per quei giovani che intendono acquistare una cultura speciale nelle materie attinenti alla pubblica amministrazione il corso complementare comprenderà i seguenti insegnamenti:

Diritto costituzionale — Diritto internazionale — Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione — Scienza delle finanze e contabilità di Stato — Storia politica, diplomatica e coloniale — Geografia commerciale e coloniale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

---

*Regio decreto 25 febbraio 1923, n. 521, che modifica il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

Ritenuta la necessità di mettere in correlazione l'art. 75 di detto testo unico con le disposizioni degli articoli 5 e 24 dello stesso testo unico;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'art. 75 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sono soppresse, al secondo comma le parole « firmati dal prefetto e... », che seguono le altre: « La consegna del riassunto dei ruoli esecutivi ».

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

*Regio decreto 8 marzo 1923, n. 527, che apporta variazioni all'ordinamento della Commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative alla campagna di guerra 1915-1918.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 12 settembre 1915, n. 1374, che istituisce una Commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor milit re per la campagna di guerra 1915-1918;

Visti i decreti Luogotenenziali 9 giugno 1918, n. 803, e 6 marzo 1919, n. 359, che modificano la composizione della Commissione predetta;

Visto il Nostro decreto 16 gennaio 1921, n. 29, che porta variazioni all'ordinamento della Commissione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione incaricata dell'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per distinti servizi resi durante la guerra 1915-918, sarà composta di un generale d'esercito, presidente, di otto ufficiali generali, e di quattro colonnelli, e di due ufficiali ammiragli, membri, e si scinderà in tre Sottocommissioni.

Art. 2.

Le tre Sottocommissioni giudicheranno sulle proposte o sui reclami, e le deliberazioni saranno valide se prese con l'intervento di almeno tre membri.

Le proposte e i reclami che interessano i militari di marina saranno portate all'esame di una delle Sottocommissioni di cui fa parte un ufficiale ammiraglio.

Le Sottocommissioni saranno presiedute dall'ufficiale generale o ammiraglio più anziano fra i componenti.

Art. 3.

Saranno portate all'esame dell'intero consesso le proposte ed i reclami per concessioni di medaglia d'oro, quelli concernenti gli ufficiali generali, e quelli di peculiare importanza.

Le deliberazioni della Commissione in seduta plenaria saranno valide se prese con l'intervento di almeno sette membri.

Le deliberazioni delle Sottocommissioni e della Commissione in seduta plenaria saranno prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, la decisione si intenderà favorevole all'interessato.

Per il funzionamento delle tre Sottocommissioni valgono le norme vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DIAZ.
THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

*Regio decreto 11 marzo 1923, n. 533, che bandisce un concorso per titoli e per esame, a 20 posti di allievo chimico nei laboratori chimici delle Dogane e Imposte indirette.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È aperto un concorso per titoli e per esame, a 20 posti di allievo chimico nei laboratori chimici delle Dogane ed Imposte indirette, dei quali posti, due sono riservati agli attuali chimici avventizi.

Art 2

L'esame consisterà in:

*a*) prova pratica di analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti;

*b*) prova pratica di analisi chimica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Art 3.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da una Commissione nominata dal Ministro delle finanze e composta di 5 membri, e la graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto del Ministro delle finanze e pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale. Contro di essa non è ammesso alcun ricorso.

Il Ministro stesso ha facoltà di provvedere alla sostituzione di coloro, tra i dichiarati vincitori del concorso, che, entro un anno dalla data della nomina, cesseranno di appartenere all'Amministrazione per qualunque causa, mediante nomina in ordine di graduatoria, dei candidati dichiarati idonei.

Del pari il Ministro potrà, a seconda delle esigenze del servizio, assumere un numero di allievi chimici superiore a quello fissato dal presente decreto scegliendoli, in ordine di graduatoria, fra i dichiarati idonei.

Art. 4.

Le nomine ad allievo chimico saranno disposte con decreto del Ministro delle finanze.

Entro il limite di 7 posti, la precedenza sarà data agli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che abbiano conseguita l'idoneità.

Qualora gli invalidi dichiarati idonei non siano in numero sufficiente per coprire i posti loro spettanti, i posti rimasti disponibili saranno assegnati ai vincitori del concorso.

Art. 5.

Il periodo di allievo avrà la durata di un anno dalla data della immissione in funzioni e sarà valido agli effetti dell'anzianità di carriera e della pensione.

Art. 6.

I posti di chimico disponibili per vacanze esistenti saranno conferiti agli allievi chimici mediante concorso per titoli e per esame.

Art. 7.

Gli allievi chimici destinati a prestare servizio fuori dell'ordinaria residenza percepiranno l'indennità lorda mensile di L. 700, che sarà elevata a 800 lorde per gli allievi con famiglia propria a carico (moglie e figli).

Per coloro che presteranno servizio nella ordinaria residenza, l'indennità sarà rispettivamente di L. 450 o di L. 550.

E' esclusa ogni altra retribuzione, a qualsiasi titolo, di assegno o caro viveri.

Art. 8.

I due chimici che, quali avventizi, furono assunti in servizio nei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette in forza della facoltà concessa col decreto Luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 400, saranno senz'altro nominati allievi chimici e, per essi, il periodo di allievato è ridotto a sei mesi.

Durante il periodo dell'allievato i chimici anzidetti conserveranno le competenze di cui attualmente fruiscono, qualora esse risultassero superiori alla indennità stabilita nel precedente art. 7.

Art. 9.

A titolo di contributo nelle spese di concorso, i concorrenti eccettuati quelli di cui all'art. 8, dovranno versare la somma di lire venti, la quale sarà introitata con imputazione al capitolo 200 « Entrate eventuali diverse dei Ministeri », dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio finanziario.

Art. 10.

Con decreti Ministeriali saranno stabilite le altre modalità che dovranno regolare il concorso e apportate negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze le variazioni dipendenti dalla esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

---

*Regio decreto 15 marzo 1923, n. 531, che proroga la facoltà concessa al primo presidente della Corte d'appello dall'art. 3 del R. decreto 28 marzo 1922, n. 487 e il mantenimento in servizio nelle preture degli attuali pretori aggiunti.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità, per provvedere alle esigenze del servizio in attesa delle nuove disposizioni sulle circoscrizioni e sull'ordinamento giudiziario, di prorogare la durata di talune norme di imminente scadenza;

Visti il R. decreto 28 marzo 1922, n. 487, i decreti Luogotenenziali 24 luglio 1917, n. 1198, e 5 gennaio 1919, n. 3, e il R. decreto 24 aprile 1921, n. 745;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà concessa al primo presidente della Corte d'appello dall'art. 3 del R. decreto 28 marzo 1922, numero 487, è prorogata a tutto il 1° ottobre 1923.

Fino alla stessa data potranno altresì essere trattenuti nelle Preture, alle quali sono attualmente addetti, i pretori aggiunti nominati a norma dei decreti Luogotenenziali 24 luglio 1917, n. 1198, e 5 gennaio 1919, n. 3.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

*Regio decreto 8 marzo 1923, n. 532, che istituisce nella città di Zara una sezione succursale della Manifattura dei tabacchi di Pola.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 126 del regolamento per il personale ed i servizi delle Manifatture dei tabacchi e dei Magazzini di deposito tabacchi greggi esteri approvati con R. decreto n. 1461, in data 27 giugno 1912;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto con il Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituita nella città di Zara una sezione succursale della manifattura tabacchi di Pola.

La sezione avrà sede negli stabili demaniali delle scuole di Borgo Erizzo i quali saranno assunti in gestione dalla Direzione generale dei monopoli industriali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

*Regio decreto 11 marzo 1923, n. 531, che ammette a dazio, ed in esenzione dalla tassa di vendita, il petrolio importato per essere impiegato esclusivamente nei motori agricoli.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R decreto-legge 9 giugno 1921, n 806;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1921, n. 54;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro delle finanze di autorizzare, in via di esperimento, fino al 31 dicembre 1923, l'applicazione del dazio ridotto di lire oro 10 il quintale e l'esenzione dalla tassa di vendita, per il petrolio importato per essere impiegato esclusivamente nei motori agricoli, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dallo stesso Ministro delle finanze, di concerto con quello per l'agricoltura.

Art. 2.

Qualora il petrolio ammesso a dazio ridotto e in esenzione dalla tassa di vendita venga impiegato in usi diversi da quello per il quale è fatta la concessione, si renderanno applicabili le pene comminate per il contrabbando, ai sensi degli articoli 94 e seguenti del testo unico della legge doganale approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto con cui il Ministro delle finanze stabilirà le norme di cui all'articolo 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
TEOFILO ROSSI.
DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

*Modificazione di statuto e delimitazione di territorio.*

N. 491. Regio decreto 15 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene modificato l'art. 7 ed annullato di ufficio parte dell'art. 4 del regolamento del comune di Sermione (Brescia) per l'applicazione della tassa di soggiorno in virtù della legge 11 dicembre 1910, n. 863.

N. 542. Regio decreto 1° marzo 1923, col quale sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla delimitazione territoriale tra i comuni di Rimini e Riccione (Forlì).

*Scioglimento di Consiglio provinciale e proroga di poteri.*

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 gennaio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Girgenti.

SIRE!

Nelle elezioni generali amministrative del 1920 il Consiglio provinciale di Girgenti risultò composto di vari gruppi di consiglieri facenti capo alle diverse tendenze politiche, nessuno dei quali, però, era in grado, per la propria composizione numerica, di

costituire una maggioranza che assicurasse la normale funzionalità dell'Amministrazione.

La Deputazione provinciale potè essere eletta dalla frazione più numerosa mercè l'astensione dal voto e l'allontanamento dalla sala consigliare dei consiglieri aderenti ad altri partiti, ma ha assolto fino ad ora un'azione assai stentata per la mancata collaborazione del Consiglio, al quale gli insanabili dissensi fra gli esponenti delle varie tendenze hanno creato una situazione di persistente paralisi funzionale, che non ha potuto essere superata dai tentativi ripetutamente ed infruttuosamente fatti per addivenire ad un accordo.

Nell'agosto scorso, poi, la Deputazione, rimasta in minoranza in una votazione consigliare ha rassegnato le dimissioni, pur rimanendo in carica per il disbrigo degli affari ordinari, per la mancata presa d'atto delle dimissioni stesse da parte del Consiglio, di cui, d'altro canto, per la irreducibile divergenza fra i vari gruppi, non è stata neppure tentata una nuova convocazione.

Non essendo possibile protrarre ancora tale anormale stato di cose che riesce sommamente pregiudizievole agli interessi dell'Azienda, specialmente in vista della necessità e dell'urgenza di far luogo all'approvazione del bilancio per l'esercizio 1923, si rende necessario procedere allo scioglimento del Consiglio provinciale ed alla conseguente nomina della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente.

A ciò provvede appunto lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Girgenti è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione incaricata, ai termini di legge, dell'Amministrazione provvisoria di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati, oltre il vice prefetto, presidente, i signori:

1. Dima ing. Narciso.
2. Bonfiglio comm. avv. Mario.
3. Sapio Orlando capitano Ettore.
4. Fronda avv. Eugenio.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

**Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri della Commissione straordinaria di Siena.**

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri della Commissione Reale per l'Amministrazione della provincia di Siena, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi e ravvisandosi, d'altra parte, la convenienza di ritardare le elezioni provinciali per farle coincidere con quelle per la ricostituzione delle Amministrazioni comunali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto, in data 3 dicembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio provinciale di Siena;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Siena è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

**Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'11 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Cervinara (Avellino).**

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Cervinara, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi d'altronde conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dall'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 16 novembre 1922

con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Cervinara in provincia di Avellino;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cervinara, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

---

**Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'11 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Castelbolognese (Ravenna).**

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Castelbolognese, non ravvisandosi conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, indire subito le elezioni per la ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 7 dicembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Castelbolognese in provincia di Ravenna;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castelbolognese, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

---

**Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'8 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di San Vito Chietino (Chieti).**

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. comcommissario di San Vito Chietino per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione dei pubblici servizi e della finanza comunale, e non ravvisandosi d'altronde l'opportunità, attesa la situazione dei partiti locali, di procedere subito alla ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 21 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di San Vito Chietino, in provincia di Chieti;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Vito Chietino è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

---

**Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza dell' 11 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del Regio Commissario straordinario di Isola del Gran Sasso (Teramo).**

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tré mesi i poteri del R. Commissario di Isola del Gran Sasso per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi d'altronde opportuno, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto, in data 21 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Isola del Gran Sasso è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

**Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza dell'11 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Sarzana (Genova).**

SIRE!

Mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Sarzana, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi d'altronde, per le condizioni attuali dello spirito pubblico, la convenienza di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 7 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Sarzana, in provincia di Genova;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sarzana, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

---

**Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'11 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Sestri Ponente (Genova).**

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Sestri Ponente, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della civica azienda, e non ravvisandosi d'altronde opportuno, per la situazione locale, di convocare subito i comizi elettorali per la ricostituzione della rappresentanza ordinaria.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il Nostro decreto in data 23 novembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Sestri Ponente, in provincia di Genova;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sestri Ponente è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Smarrimento di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El. n. 29).**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 322 — Data della ricevuta: 15 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Romano Luigi di Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita L. 42 — Consolidato 3.50 % — Decorrenza senza cedola.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 156 — Data della ricevuta: 1° marzo 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione della ricevuta: Napoli Antonio fu Antioco — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita L. 42 — Consolidato 4.50 0/0 — Decorrenza 1° ottobre 1914 per L. 33 e 1° ottobre 1916 per L. 9.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 marzo 1923.

*Per il direttore generale*
CAPUTO.

## MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

*Direzione generale dell'agricoltura*

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di: Borso, Castelcucco, Cavaso, Crespano, Monfumo, Paderno, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, in provincia di Treviso, sono state, con decreto del 20 marzo 1923, estese al territorio dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 delle leggi antifillosseriche e negli articoli 10 a 14 del relativo regolamento 13 giugno 1918, n. 1099 circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo 10 del regolamento stesso.

# INSERZIONI

ERRATA-CORRIGE

**Società Pastificio Tommasini**

Nell'avviso di convocazione d'assemblea, pubblicato a pag. 1981 della *Gazzetta ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1923, il comma 4° dell'ordine del giorno venne stampato incompleto, va rettificato nel modo seguente:

« Nomina di tre amministratori in sostituzione dei signori Tommasini Aldo, Tommasini Emo e Mallona Valentino, dimissionari ».

**Errata-corrige**

Nell'avviso di convocazione d'assemblea n. 10551, pubblicato a pag. 2084 della *Gazzetta ufficiale* n. 61, del 14 marzo 1923, la denominazione della Società venne erroneamente indicata in: « Società anonima Stabilimenti per l'industria della Seta », in luogo di: « Società anonima Stabilimenti per l'industria della Juta », come qui si rettifica.

ERRATA-CORRIGE

**" S. T. A. "**

**Società Trasporti Automobilistici**

Nell'avviso di convocazione d'assemblea, pubblicato a pag. 2234 della *Gazzetta ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1923, al comma 4° dell'ordine del giorno in luogo di: « Nomina di cinque amministratori » deve leggersi: « Nomina di amministratori ».

ERRATA-CORRIGE

Nell'avviso di convocazione d'assemblea n. 10892, pubblicato a pag. 2161 della *Gazzetta ufficiale*, n. 62 del 15 marzo 1923, la denominazione della Società venne erroneamente indicata in: « Società anonima industriale italiana » in luogo di: « Società industriale italiana » come qui si rettifica.

(2ª pubblicazione).

**Società italiana per le Strade ferrate meridionali**

Società anonima

SEDENTE IN FIRENZE

Capitale L. 240.000.000 interamente versato

Smarrimento di titoli nominativi

Si dichiara smarrito il titolo nominativo n. 1012 d'inscrizione per n. 50 azioni sociali godimento dal 1° gennaio 1921, emesso il 15 giugno 1921, a nome del sig. Testore cav. Sebastiano fu Giovanni, domiciliato a Lavriano, e si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della presente pubblicazione, senza che siano intervenute opposizioni o sianvi altri impedimenti, si farà luogo all'emissione di un nuovo titolo in sostituzione di quello smarrito, il quale rimarrà nullo e di niun valore.

Il direttore generale.

1209 — A pagamento.

**Federazione agricola**

Società anonima cooperativa a capitale illimitato

SEDE IN VOLTRI

È convocata l'assemblea generale ordinaria per il giorno 15 aprile 1923, alle ore 9, nel locale della Società, in Voltri, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio e conti profitti e perdite al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di consiglieri.
5. Nomina di sindaci.
6. Nomina di probiviri.
7. Varie.

N. B. — In mancanza del numero legale alla prima convocazione, l'assemblea sarà valida in seconda convocazione a norma dello statuto sociale per le ore 10 con la presenza di almeno un quinto dei soci.

Voltri, 10 marzo 1923.

La Direzione.

12134 — A pagamento

**Cooperativa agricola di consumo in Pontegrande**

CATANZARO

L'assemblea ordinaria degli azionisti della Cooperativa agricola di consumo del Pontegrande è convocata per il giorno 15 aprile 1923 alle ore 10 nei locali della propria sede, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Scioglimento anticipato della Società e provvedimenti per la liquidazione.
3. Proposte eventuali.

Mancando il numero legale, l'assemblea si riunirà in seconda convocazione nello stesso giorno e luogo alle ore 10,30.

Catanzaro 19 marzo 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione.
Antonio Susanna.

12136 — A pagamento.

**Società italiana della celluloide**

ANONIMA

SEDE IN CASTIGLIONE OLONA

Capitale L. 5 000.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE
di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti di questa anonima sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 19 aprile 1923, alle ore 15, in Castiglione Olona, presso la Spett. Società Anonima Mazzucchelli per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:

N. 1. Aumento del capitale sociale da cinque a dieci milioni di lire, in una o più riprese, secondo determinazione del Consiglio di ammistrazione, e conseguente modificazione del relativo articolo dello Statuto sociale.

Parte ordinaria:

N. 2. Aumento, nei limiti portati dallo Statuto, del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione – Relativa nomina

Il deposito delle azioni al portatore da parte dei soci che intendono intervenire all'indetta assemblea, dovrà esser fatto presso la Banca « Credito Varesino » in Varese, non più tardi delle ore 15.30 del giorno 13 aprile 1923.

Occorrendo una seconda assemblea, questa sarà tenuta il successivo giorno 20 aprile alla identica ora e nello stesso luogo.

Castiglione Olona, 20 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12138 — A pagamento.

**COOPERATIVA FORENSE**

Società anonima cooperativa

**Sede in Roma**

Assemblea generale ordinaria e straordineria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria pel giorno 15 aprile p. v. alle ore 11, pres

la sede (palazzo di Giustizia, Aula avvocati o procuratori) per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Bilancio dell'esercizio 1922 e relazioni afferenti.
3. Dimissioni del Consiglio in carica.
4. Elezione del nuovo Consiglio.
5. Nomina dei sindaci.

Parte straordinaria:

1. Modificazione degli articoli 1 e 10 dello statuto.
2. Facoltà di recesso da socio.

Roma, 21 marzo 1923.

Per il presidente
Il direttore amministrativo
Regolo Bellavista.

12157 — A pagamento.

## Società Anonima Cooperativa Case Popolari di Cura

SEDE IN MILANO - Via G Donizzetti n. 10

Capitale illimitato

Convocazione di assemblea ordinaria

I soci della predetta Società sono convocati per il giorno 9 aprile 1923, alle ore 21, nello studio del rag. cav. Emanuele Maroni via Brera n. 5, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura verbale seduta precedente.
2. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
3. Presentazione bilancio 31 dicembre 1922 e deliberazioni conseguenti.
4. Nomina di due consiglieri, sostituzione di due sorteggiati e rieleggibili.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Determinazione emolumento del Collegio sindacale per l'anno 1922.
7. Eventuali.

Mancando il numero legale alla prima convocazione, l'assemblea sarà tenuta il giorno 17 aprile, nello stesso locale ed alla medesima ora.

Per presenziare all'assemblea, è sufficiente la presentazione dei certificati nominativi.

12159 — A pagamento.

## THE TEX AS COMPANY

(S. A. I.)

Sede in Roma

Capitale L. 1.000.000

In correzione del n. 4 dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti della società intestata, per il giorno 10 aprile 1923, ore 16, nella sede sociale, contenuto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dei 17 marzo 1923, n. 64, leggasi:

N. 4. Nomina dell'intero Consiglio d'amministrazione dimissionario.

Il Consiglio d'amministrazione.

12163 — A pagamento.

## Federazione nazionale DELLE COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO

SEDE IN ROMA

E' convocata per il giorno 15 aprile 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in via del Tritone. n. 61, l'assemblea generale dei partecipanti, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente assemblea in data 31 marzo 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Relazione del Collegio sindacale.
4. Discussione e votazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
5. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e nomina dei nuovi consiglieri.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
7. Nomina dei probiviri.
8. Determinazione della retribuzione al Collegio sindacale per l'esercizio scaduto.

Parte straordinaria:

1. Proposta per la eventuale messa in liquidazione della Federazione e conseguente nomina dei liquidatori.
2. Varie.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
Nullo Baldini.

Estratto dello statuto sociale

Art. 12. — L'assemblea è valida su qualunque degli oggetti posti all'ordine del giorno, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, ed anche nei casi che gli articoli 158 e 210 del Codice di commercio contemplano per le Società anonime.

12160 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

## Costruzioni e riparazioni elettromeccaniche

NAPOLI

È convocata l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 7 aprile 1923, alle ore 9, in prima convocazione, e alla stessa ora del giorno 17 aprile 1923, in seconda convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Approvazione del bilancio dell'anno 1922.

Il Consiglio d'amministrazione.

12165 — A pagamento.

I signori azionisti della Società « Italo-Marittima », con sede in Napoli, via degli Acquari nn. 2, 4 e 6, sono invitati all'assemblea generale che si terrà il giorno 5 aprile 1923, in prima convocazione, ed in mancanza del numero legale il 19 aprile 1923, in seconda convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci.
2. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio anno 1923.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina dei sindaci titolari e supplenti.

Napoli, 21 marzo 1923.

12166 — A pagamento

## " Commercio cellulosa carta "

Società anonima

Sede in Milano

Capitale sociale L. 500.000

*AVVISO DI CONVOCAZIONE*

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 8 aprile 1923, alle ore 11, presso la Spett. Banca commerciale italiana in Milano, piazza Scala, n. 4. per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922 e relazione dei sindaci.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della loro retribuzione.

Parte straordinaria:

1. Proposta di anticipato scioglimento della Società; nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei loro poteri.

Le azioni essendo tutte nominative, gli intestatari dei relativi certificati potranno intervenire alla assemblea e farsi rappresentare senza deposito dei titoli.

Occorrendo una seconda convocazione, questa resta fin d'ora fissata per il giorno 9 aprile 1923, alle ore 11, nello stesso luogo.

Milano, 21 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12164 — A pagamento

## Amministrazione del Monte del matrimonio di Bologna

L'assemblea generale dei deponenti è convocata in via ordinaria nella residenza del Monte, via Altabella n. 15, pel giorno di domenica 8 aprile 1923, alle ore 13,30.

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del consuntivo dell'esercizio 1922.
2. Proposta di beneficenza.
3. Nomina di tre consiglieri, e di due revisori al consuntivo dell'esercizio 1923.

I certificati comprovanti la qualità di deponente a termini dell'art. 29 dello statuto verranno consegnati dalla segreteria del Monte nei giorni 5, 6, 7 aprile dalle ore 13 alle 16.

Il consuntivo dell'esercizio 1922 può essere esaminato dal 15 marzo in poi.

Le urne rimarranno aperte fino alle ore 15.

Bologna, 8 marzo 1923.

Il presidente
Adolfo Legnani.

12167 — A pagamento.

## SOCIETA' ANONIMA per la fabbricazione di minuterie metalliche

Si avverte che per il giorno 8 aprile 1923, alle ore 14, nella sede sociale in Voghera, piazza S. Bovo, 7 è fissata la convocazione degli azionisti della Società suddetta, in assemblea generale ordinaria, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Presentazione del bilancio 1922.
Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Relazione dei sindaci.
Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.
Eventuali.

In seconda convocazione l'assemblea avrà luogo nel giorno 22 aprile 1923, alla medesima ora.

Deposito delle azioni nella cassa della sede sociale entro il 24 marzo 1923 per la prima convocazione; per la seconda entro il giorno 8 aprile p. v.

Voghera, 14 marzo 1923.

Il presidente.

12169 — A pagamento.

## Società anonima Giovanni Cosimo Cini

Cartiera della Lima

SEDE DI FIRENZE

**Capitale sociale L. 2.000.000 - interamente versato**

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 10 aprile 1923, a ore 10 ant., presso la sede sociale in via Ghibellina, n. 69, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di articolo aggiuntivo allo statuto sociale per la chiusura del 1° esercizio sociale.

Il deposito delle azioni dovrà farsi 5 giorni avanti il giorno stabilito per l'assemblea presso la sede sociale.

Il Consiglio d'amministrazione

12193 — A pagamento.

Società anonima

## Birra Adriatica

Capitale sociale L. 600.000

Avviso di convocazione

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 8 aprile 1923, alle ore 14, in prima convocazione e alla stessa ora del giorno 15 aprile 1923, in seconda convocazione, ove occorra, nella sede sociale in Rimini, allo scopo di deliberare sugli oggetti di cui al seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del consigliere delegato in ordine alla prossima campagna 1923 e provvedimenti relativi.
2. Varie e deliberazioni relative.

All'assemblea saranno ammessi gli azionisti le cui sottoscrizioni risultano dal libro dei soci e loro rappresentanti muniti di delega.

Rimini, 19 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12183 — A pagamento.

CAMERA DEI DEPUTATI

## COOPERATIVA CASE

Prima Sezione

Il giorno 30 corr., alle ore 18 in prima convocazione, ed alle ore 19 in seconda, i soci della Cooperativa sono convocati alla Camera dei Deputati, nella sala del Torrione di destra, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni.
2. Relazione sindaci.
3. Approvazione bilancio sociale e preventivo 1923-924.
4. Risoluzione pratica terreno via Statilia.
5. Deliberazione casa defunto Melilli.
6. Elezione cariche sociali.

Si prega di non mancare.

Roma, 22 marzo 1923.

Società cooperativa per costruzione di case economiche tra il personale della Camera dei Deputati:
Il presidente
Caciolli.

12192 — A pagamento.

## Cooperativa smobilitati di produzione, lavoro e consumo

*Società anonima cooperativa*

**Sede in Milano**

AVVISO

di convocazione ordinaria dell'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci della su indicata Cooperativa è convocata in assemblea ordinaria pel giorno 31 marzo corrente, ore 10, nella nuova sede amministrativa in via della Signora n. 8, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del precedente verbale.
2. Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Conferma della nomina a consigliere del comm. avv. Giuseppe Rossi in sostituzione del dimissionario Magg. Teruzzi.
4. Varie.

L'assemblea in seconda convocazione resta fissata pel 15 aprile 1923, ore 10, nella stessa su indicata sede.

Milano, 13 marzo 1923.

Il presidente
comm. avv. Giuseppe Rossi.

12195 — A pagamento.

## Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il mattino del dì 9 aprile 1923, alle ore 12, con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta proceduto ai pubblici incanti, col metodo dell'offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione, col sistema misto della strada:

Nunziata Lunga che ha inizio all'innesto con la provincia di Sora, nella contrada S. Cataldo, e termina al confine con la provincia di Campobasso, presso le Tre Torri, con un percorso di Km. 7,824.

La durata è fissata ad anni due, salvo proroghe.

L'annuo estaglio a base d'asta è previsto in complessive lire 28,558,67 non comprese le somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti ed altro

Le condizioni d'appalto sono regolate dal capitolato speciale del 5 febbraio 1923 e da quello generale, ostensibili a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87 lettera A del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 6;

2° un certificato di moralità, di data non anteriore a mesi 6, dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche;

3° un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6, rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto, a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del dì 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo terzo certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che lo attendente abbia eseguito.

Le Cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta dovranno produrre alla segreteria provinciale, un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gl'interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore d'ufficio, meno i festivi.

Le Cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta dal Capitolato, ma in caso di appalto, la cauzione stessa verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento e di manutenzione.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella Cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 1500 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Questo deposito va fatto anche dalle Cooperative concorrenti alle aste ma nei limiti di L. 500.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, una somma pari al decimo di un'annata di estaglio risultante dal verbale d'asta.

Tale deposito va fatto in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla Cassa dello Stato o in titoli di rendita pubblica italiana.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provvenirne.

Caserta, 22 marzo 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
comm. avv. Maturi.

Pel direttore della segreteria provinciale
Il segretario delegato
cav. V. Monaco.

12175 — A pagamento.

## Congregazione di carità di Castignano

AVVISO D'ASTA

In adempimento alle delibere 30 novembre e 22 dicembre 1922 approvate con decisione 22 gennaio 1923 della On. Commissione provinciale di beneficenza

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 di lunedì 9 aprile 1923, alla presenza del sottoscritto presidente, o chi per esso, si terrà nella sala consigliare del Palazzo municipale pubblico esperimento d'asta, col sistema della estinzione di candela vergine per la vendita del seguente stabile:

Terreno con casa colonica dell'O. P. Ospedale, coltivato da Siliquini Giuseppe, posto in Castignano, alle contrade Colle, Fontenova, ecc., distinto in mappa S. Venanzo coi nn. 812-*a*, 813-*a*, 814 sub. 1, 815-*a*, 816, 817, 818-rata, 1663-*a*, 1664, 1810 al 1815 e 1817-rata, della superficie catastale di tavole 37,24, pari ad ettari 3,72,40, dell'estimo di sc. 120,16 pari a L. 639,25, confinante coi fratelli Conti Recchi, Ionni Lazzaro, Angelozzi, Ciotti Cristanziani, fosso, strade, salvi, ecc.

Si apre l'asta sulla base di L. 66.350 ed il deposito a garanzia dell'offerta e delle spese è di L. 20.000.

La vendita ha luogo alle seguenti condizioni:

1. Le offerte di miglioramento saranno fissate da chi presiede l'asta e l'aggiudicazione provvisoria avrà luogo se vi saranno almeno due offerenti, il termine utile per le ulteriori offerte miglioranti almeno d'un ventesimo il prezzo di provvisoria aggiudicazione, è fissato in giorni 15 liberi ed andrà a scadere alle ore 11 del giorno 25 aprile 1923.

2. La vendita ha luogo a corpo e non a misura così come venne goduto il fondo dell'O. P. proprietaria, con tutte le servitù attive e passi e senza nessuna responsabilità da parte della Congregazione di carità, anche nei riguardi della superficie che potrà essere maggiore o minore di quella indicata, sia per errori catastali, sia per legittimo possesso.

3. Il prezzo definitivo di vendita, detraendo la somma depositata per cauzione dovrà essere versata per intero nel giorno del contratto che dovrà stipularsi entro tre mesi dalla notifica dell'approvazione degli atti d'asta, dal giorno dell'aggiudicazione gli acquirenti dovranno però corrispondere gli interessi 6 % e pagare le imposte che gravano sul fondo: al contrario percepirà dal giorno stesso la corrisposta di affitto in corso.

Il deposito di garanzia si perderà senza bisogno di atti giudiziari se nei tre mesi fissati non si stipuli il contratto col versamento del saldo dovuto e l'acquirente, nel fare offerta, dichiarerà di conoscere le condizioni fissate e di rinunciare al diritto di purgazione della mora, ove ne fosse il caso.

4. Nella vendita del fondo sono comprese le scorte morte e non le scorte vive.

5. Colla semplice aggiudicazione la vendita si intende perfezionata ed il fondo passato all'acquirente, salvo consegna a mezzo di perito se l'acquirente stesso lo richiede ed a sue spese

6. Le spese tutte dell'asta, del contratto ed accessorie sono a carico dell'acquirente.

7. Nell'asta si osserveranno le norme stabilite dal vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato e la vendita è fatta sotto le disposizioni delle leggi e dei regolamenti generali

in uanto siano applicabili e non siano in contrasto colle prescrizioni del presente manifesto.

Castignano, 16 marzo 1923.

Il presidente
Carlini Carlino.

12177 — A pagamento.

## Comune di Tortorici

AVVISO D'ASTA
per l'affitto del fondo Solazzo

SI RENDE NOTO

che, il giorno 6 aprile prossimo venturo, alle ore 10, nella casa comunale, avanti il signor sindaco, o a chi per lui, avrà luogo il primo incanto, a candela vergine, per l'affitto del fondo Solazzo, giusta il capitolato d'oneri stabilito con atto consiliare 10 settembre 1922, e coi diritti ed obblighi nascenti dal regolamento per il godimento in natura dei beni comunali stabilito con atti consiliari 31 marzo 1903 e 10 settembre 1922, superiormente approvati, e che sono visibili a chiunque in segreteria tutti i giorni e nelle ore d'ufficio.

Condizioni:

Base d'asta annue L. 20.030.

Deposito provvisorio L. 3000, più L. 1000 per fondo spese, che sono tutte a carico dell'aggiudicatario.

Non si farà luogo all'aggiudicazione provvisria, se non vi sarà l'offerta di almeno due concorrenti.

Durata dell'affitto anni 4, cursuri dal 1° gennaio 1923, dei quali però due di fermo e due di rispetto a solo beneficio del Comune, nel senso, cioè, che questo, entro il primo semestre del 1924, può denunziare il contratto di locazione per la caducità di esso per i due anni successivi.

Il pagamento dall'annuo estaglio dovrà eseguirsi nella tesoreria comunale a bimestri posticipati.

Alla stipula del contratto l'affittuario dovrà versare un trimestre dell'annuo estaglio, che rimane a titolo di cauzione definitiva sino al termine della locazione, e presentare anche un fidejussore solidale.

I fatali per le offerte in grado di ventesimo scadranno alle ore 13 del 21 aprile 1923.

Tortorici, 16 marzo 1923.

Il segretario comunale
Gius. Joppolo.

Visto: il sindaco
Joppolo.

12178 — A pagamento.

## Municipio di Montella

AVVISO D'ASTA
per 2° incanto

Vendita taglio 1ª sezione « Serralonga »

Essendo andato deserto il primo incanto per la vendita, in un solo lotto, del materiale legnoso di faggio ed altre essenze, proveniente dal taglio della 1ª sezione del bosco « Serralonga » di proprietà demaniale di questo Comune.

SI RENDE NOTO

che nel giorno di giovedì 29 marzo 1923, alle ore 11 a. m., in questo palazzo comunale, avrà luogo il 2° incanto per la vendita del suddetto taglio, alle condizioni tutte e con la procedura stabilita nell'avviso d'asta pel 1° incanto, del 7 marzo detto.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche vi fosse un solo concorrente.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 del giorno di mercoledì 4 aprile 1923.

Montella, 20 marzo 1923.

Visto: Il commissario prefettizio
G. Picciocchi.

Il segretario comunale
Silvio Pelosi.

12179 — A pagamento.

PROVINCIA DI BERGAMO

## Comune di Roncobello

*Avviso di 1° esperimento d'asta*
per la novennale riaffittanza del monte pascolivo Mezzeno
1921-1932

Il sottoscritto sindaco deduce a pubblica notizia che nell'ufficio municipale di Roncobello, il giorno di mercoledì 28 marzo 1923, a ore 10, avrà luogo, a candela vergine (di conformità agli articoli 86 e 89 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, sulla contabilità generale dello Stato) il primo esperimento d'asta per la novennale riaffittanza del monte pascolivo bovino denominato Mezzeno su quel di Roncobello, di proprietà indivisa fra i comuni di Roncobello, Baresi e Bordogna, di circa paghe 160, a L. 75 la paga, importano il canone annuo di L. 12.000.

L'asta verrà aperta e seguirà sulla base di cui sopra, colle singole offerte d'aumento non inferiori a L. 1 per ogni paga.

La riaffittanza viene eseguita sotto la rigorosa osservanza del capitolato d'oneri 15 agosto 1922, ostensibile quotidianamente nell'ufficio municipale.

L'aggiudicazione è precaria e sulla medesima, serà esperita la miglioria del ventesimo.

Ogni aspirante dovrà depositare, nella tesoreria comunale o sul banco dell'asta, la somma di L. 12.000 in garanzia delle sue offerte nonchè per le spese d'asta e di contratto.

Roncobello, 8 marzo 1923.

Il sindaco
Milesi Carlo.

12180 — A pagamento.

## Municipio di Livorno

AVVISO DI CONCORSO
al posto di direttore dell'azienda autonoma comunale del gas

E' aperto il concorso al posto di direttore dell'azienda autonoma comunale del gas con lo stipendio annuo iniziale di L. 15,000 gravato delle ritenute di R. M., Cassa di previdenza, ecc.

Oltre lo stipendio e il caro viveri gli è conferita una compartecipazione agli utili netti dell'azienda in proporzione dell'1 0[0 sulle prime L. 100.000, dell'1 1[2 0[0 sul e successive L. 50.000 e del 2 0[0 sulla restante somma.

Gli sono conferiti anche gli aumenti periodici previsti dal regolamento ed una indennità di alloggio non facente parte di stipendio di L. 2000, oltre l'uso gratuito del gas, acqua e coke.

Il concorso è per titoli ed eventualmente per esami.

Ciascun concorrente dovrà rivolgere la propria domanda in carta da bollo da L. 1,20, alla segreteria comunale fino alle ore 18 del giorno 30 aprile 1923 corredata dei seguenti documenti compilati e legalizzati secondo le prescrizioni di legge:

*a)* certificato di nascita comprovante l'età non maggiore di anni 45 e non minore di anni 26 compiuti;

*b)* certificato di cittadinanza italiana o certificato dal quale risulti che il concorrente ha diritto alla equiparazione di che all'art. 12 della vigente legge comunale o provinciale;

*c)* certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune ove il concorrente ha la residenza;

*d)* certificato penale;

*e)* certificato medico di sana e robusta costituzione fisica; con diritto da parte del Municipio di sottoporre il concorrente ad una visita medica collegiale;

*f)* certificato comprovante di avere soddisfatto gli obblighi di leva.

*g)* diploma di ingegnere industriale o anche civile o titolo equipollente, rilasciato da una R. Università o da una R. scuola di applicazione o da un Istituto tecnico superiore e politecnico del Regno.

*h)* titoli comprovanti che il concorrente ha fatto parte per due anni almeno del personale tecnico amministrativo dirigente di una azienda del gas municipalizzata di importanza anche mi-

nore di quella di Livorno, oppure di un'officina del gas di importanza maggiore;

i) titoli comprovanti la capacità amministrativa del concorrente.

I certificati di cui alle lettere b, c, d, e, dovranno essere di data posteriore a quella del presente avviso

Ciascun concorrente potrà unire alla domanda tutti gli altri documenti che ritenesse opportuno di produrre nel suo interesse, validi cioè a dimostrare la sua attitudine a coprire il posto al quale concorre.

Il candidato prescelto dal Consiglio comunale nella terna da proporsi dalla Commissione giudicatrice del concorso, dovrà presentare una cauzione di L. 15000 in rendita italiana al momento nel quale assumerà il proprio ufficio e l'ufficio dovrà assumerlo entro trenta giorni a decorrere da quello della partecipazione di nomina.

Scaduto tale termine, sarà in facoltà della Giunta comunale, di considerare l'eletto decaduto dalla nomina.

L'esame dei titoli dei concorrenti sarà demandato da una Commissione da nominarsi dal Consiglio comunale, commissione che avrà facoltà di sottoporre i concorrenti a quelle prove scritte e a quei pratici esperimenti che riterrà opportuni.

A parità di merito avranno titolo di preferenza coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 settembre 1919, n. 1825

Il nominato, pel trattamento di riposo, sarà inscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali (testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968).

L'eletto prima di essere assunto in servizio dovrà dichiarare di aver presa esatta visione e di sottostare a tutte le norme stabilite dal regolamento dell'azienda e successive sue eventuali modificazioni, e la sua nomina sarà subordinata a tutte le condizioni generali determinate dalla legge 29 marzo 1903, n. 103, e dal relativo regolamento 10 marzo 1904, n. 108, sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

Il Consiglio comunale, a suo insindacabile giudizio, ha piena facoltà di non prescegliere alcuno fra i concorrenti; e la Giunta municipale, sempre a suo insindacabile giudizio, di annullare o di sospendere il presente concorso o di prorogarne i termini in qualunque fase esso si trovi senza che l'annullamento, la sospensione o la proroga o la mancanza di nomina possano dare diritto alcun reclamo ai concorrenti.

Livorno, 17 marzo 1923.

Il Regio commissario
Bonomo.

Il segretario generale
Pozzolini.

12182 — A pagamento.

---

Provincia di Brescia

Circondario di Salò

## Comune di Bagolino

Avviso di scadenza di fatali

A seguito dell'incanto tenutosi in quest'ufficio il 20 marzo 1923 conforme all'avviso d'asta del giorno 27 febbraio c. a. per la vendita di n. 1055 piante resinose del bosco Ganda di proprietà comunale;

Si rende noto

che il termine utile (fatali) per la presentazione di offerte di miglioramento sulla somma del deliberamento provvisorio di lire 79.166,32 scade alle ore 12 del giorno 4 aprile 1923.

Tali offerte non possono essere inferiori a 1/20 di detta somma e dovranno essere accompagnate dal deposito in danaro di L. 5000 prescritto dal precedente avviso d'asta.

Potranno essere fatte sia a voce che per iscritto su carta bollata da L. 2,40 alla segreteria comunale di Bagolino.

Di esse sarà prescelta la migliore e fra uguali quella presentata prima.

Fra offerte uguali e contemporanee, sarà deciso a mezzo di estrazione a sorte.

Presentandosi in tempo utile un'offerta di miglioramento si procederà ad incanto definitivo sul prezzo variato con detta offerta; non presentandosi alcuna offerta di miglioramento l'asta verrà definitivamente aggiudicata al deliberatario provvisorio per la somma sopra indicata.

Si rinnova l'avviso-condizione che le spese di asta, martellamento piante, coloratura, di contratto, registro, bollo e copie sono a carico dell'aggiudicatario, il quale a garanzia dei regolari pagamenti dovrà presentare persona solvibile e bene accetta dalla Giunta municipale.

Bagolino, 20 marzo 1923.

Il sindaco
P. Bordiga.

Il segretario interino
dott. rag. G. Annarumma.

12181 — A pagamento.

---

## Amministrazione dell'Ospedale Trigona di Noto

AVVISO D'ASTA PUBBLICA

Il sottoscritto presidente dell'Amministrazione anzidetta;

Vista la deliberazione della Commissione ospedaliera del giorno 23 gennaio 1923, n. 18, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 1° marzo 1923, n. 2039, relativa alla concessione a perpetua enfiteusi, ed all'asta pubblica di tutte le terre relitte dal benefattore cav. Paolo Maltese:

RENDE NOTO

che il giorno 9 aprile 1923, alle ore 9, e nell'ufficio di segreteria dello spedale Trigona, sito in Noto, via Raffaele Trigona n. 13, avrà luogo l'asta pubblica per la concessione a perpetua enfiteusi di i 49 lotti che compongono il fondo Ferraro-Fiumara, dei 26 lotti che compongono il fondo Zisola-Vecchia-Sant'Andrea, dei 7 lotti che compongono il fondo Cappello, dei 3 lotti che compongono il fondo Saccollino-Sant'Agrippina, e dei 14 lotti che compongono il fondo Orto Secco ed unite case in via Ugo Bassi e Salvatore La Rosa.

L'asta sarà presieduta dal sottoscritto, o da un suo delegato assistito da un pubblico notaro.

La base d'asta per ogni singolo lotto sarà la stessa somma che, rappresentante il valore del soprasuolo, è stabilita in perizia quale paraguanto, ed essa somma, assieme agli aumenti d'asta, dovrà essere pagata seduta stante in denaro contante ed a fondo perduto, mentre il canone annuo stabilito in perizia per ogni singolo lotto rimarrà fisso e non sarà soggetto nè ad aumenti nè a diminuzioni di sorta.

Gli aumenti d'asta non potranno essere inferiori alle L. 20 ciascuno e l'aggiudicazione non avrà luogo se non vi saranno almeno due offerte.

L'aggiudicazione per ogni singolo lotto sarà provvisoria, ed i termini utili per la presentazione delle offerte in grado di ventesimo da farsi presso l'ufficio del notaio che assisterà l'asta, scadranno 15 giorni dopo, a contare dalla avvenuta aggiudicazione provvisoria, ed alle ore 12.

Nel caso che l'asta per la concessione di tutti i lotti non dovesse espletarsi nel giorno superiormente fissato, essa continuerà nei giorni susseguenti, eccetto i festivi, sino allo espletamento.

La perizia, il capitolato d'asta ed i documenti tutti che hanno relazione con la concessione a perpetua enfiteusi delle terre anzidette, sono ostensibili tutti i giorni presso l'Ufficio di segreteria dell'ospedale Trigona, dalle ore 10 alle ore 12.

Noto, 16 marzo 1923.

Il presidente
avv. Giovanni Ernandez.

12183 — A pagamento.

---

## R. Delegazione per l'Amministrazione Palatina in Bari

SI RENDE NOTO

che, il giorno 6 aprile 1923, nell'Ufficio predetto, innanzi al sottoscritto R. delegato, o chi per lui, con l'intervento di R. notaio,

avrà luogo la vendita di secondo incanto dei seguenti immobili, andati deserti nelle aste del 13 gennaio e 20 febbraio 1923, avvertendo che si procederà alla definitiva aggiudicazione quand'anche vi fosse una sola offerta.

Fondo rustico in agro di Bari, contrada Madonna della Grotta di circa ett. 2.67.75.

In catasto in testa alla « Mensa Priorile » partita 230, reg. G n. 4 con l'imponibile di L. 162.09.

Base d'asta L. 40.000.

Fondo urbano in Bari, alla via S. Marco nn. 48, 50, 52 e 53.

In catasto in testa al Capitolo di S. Nicola » partita 5292-bis. nn. 1165 e 1167 di mappa coll'imponibile di L. 2.277,17.

Base d'asta L. 114.000.

La vendita dei suddetti immobili, s'intende effettuata nello stato di fatto in cui si trovano, senza eccezione o riserva, giusta le norme e le disposizioni indicate nel manifesto in data 14 marzo 1923 a cui il sottoscritto si riporta.

Bari, 18 marzo 1923.

Il R. delegato
Nicola Bavaro.

12191 — A pagamento.

UFFICIO AUTONOMO

## del Genio militare per la R. marina in Venezia

AVVISO D'ASTA
per unico incanto

SI FA NOTO

che il giorno 13 aprile 1923, alle ore 10, avrà luogo, presso la sezione staccata del Genio militare di Ravenna sita in via Marsala n. 3, innanzi al capo dell'ufficio autonomo del Genio militare per la marina di Venezia od a chi per esso, un pubblico ed unico incanto per la vendita dei materiali descritti nel capitolato n. 633 qui sotto riportato.

L'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art. 87 (lettera A) del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato, cioè mediante offerte segrete, scritte su carta da bollo da L. 2, separatamente per ogni lotto, e a presentarsi all'asta, o da farsi pervenire, non più tardi del giorno 11 aprile 1923, in piego sigillato, con impronta a ceralacca, all'ufficio autonomo predetto in Venezia per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare al seggio d'asta in Ravenna prima che questa sia dichiarata aperta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto, se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo.

Sul plico dovrà essere indicato chiaramente il nome dell'offerente, l'oggetto dell'asta ed il lotto per il quale si concorre.

Le offerte dovranno esprimere chiaramente l'aumento di un tanto per cento sul prezzo di base sia in lettere che in cifre, sotto pena di nullità.

Perchè le offerte siano accettabili dovranno essere accompagnate in piego a parte, per ogni lotto, dal certificato comprovante di avere eseguito il versamento del deposito cauzionale di cui al n. 4 delle condizioni di vendita, in contanti o in titoli per tale scopo ammessi dalle istruzioni sul servizio del tesoro, valutati al corso di Borsa del giorno e del luogo ove venne eseguito il deposito.

Non saranno accettate le offerte condizionate, quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per la presentazione di offerte sottoscritte per conto di terze persone.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di un'unica offerta, purchè sia superiore od almeno pari al prezzo indicato nel detto capitolato.

Il verbale di aggiudicazione terrà luogo di contratto, che sarà soggetto alla sospensiva dell'approvazione ministeriale.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avranno fatto deposito in tesoreria senza avere presentato offerta, verrà rilasciato un certificato da valere per le pratiche di svincolo, che dovranno essere fatte a loro cura e spese.

Capitolato n. 633 in data 9 febbraio 1923
per la vendita del materiale d'armamento e rotabile
a scartamento 0,75 della Tramvia « Ravenna-Porto Corsini »

Lotto 1.

Rotaie da binario scartamento cm. 75 con accessori kg. 225.000 a L. 0,70, L. 157.500.

Lotto 2.

Traversine di quercia per binario da cm. 75 mc. 400 a L. 30, L. 12.000.

Lotto 3.

Locomotive tipo Koppel da 35 HP n. 3 a L. 8000, L. 24.000.

Lotto 4.

Carrozze di prima classe n. 2 a L. 2500, L. 5000.

Carrozze di terza classe n. 4 a L. 2250, L. 9000.

Totale L. 207.500.

CONDIZIONI DI VENDITA

1. I materiali sono venduti nello stato e sito in cui si trovano senza alcuna responsabilità da parte della R. marina per difetti e mancanze che si riscontrassero.

2. L'aggiudicatario del 1° lotto dovrà, a sua cura e spese, demolire il binario ed asportarlo entro il termine di novanta giorni dalla consegna.

Quello del 2° lotto dovrà a sua cura e spese ritirare le traversine e spianare ed agguagliare il sedime stradale, ricolmando le depressioni ed i vani risultanti dalla demolizione del binario mediante il collocamento di ghiaia, la cui provvista è a carico dell'aggiudicatario stesso.

Il lavoro di sistemazione del piano stradale dovrà procedere contemporaneamente a quello di toglimento d'opera ed asportazione delle traversine.

La consegna delle traversine non potrà essere iniziata se non dopo eseguita la demolizione del binario.

Tale consegna verrà fatta a tratti successivi di km. 2 di strada e non sarà consegnato un tratto successivo finchè la strada corrispondente al tratto precedente non sia stata regolarmente sistemata, secondo le disposizioni che verranno impartite dal delegato di questo ufficio.

Il lavoro di asportazione delle traversine e ripristino della strada dovrà essere compiuto entro 90 giorni dalla prima consegna.

Gli aggiudicatari del terzo e quarto lotto dovranno ritirare i materiali entro 30 giorni dalla consegna.

3. In caso di ritardo nella esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo precedente, l'acquirente sarà sottoposto alla multa di un ventesimo dell'importo presunto della vendita aggiudicatagli per ogni periodo compiuto di 7 giorni di ritardo, fino alla concorrenza del deposito cauzionale di cui al successivo art. 4.

Dopo di ciò i materiali non ritirati resteranno di proprietà della Regia marina, ed i lavori di demolizione e di spianamento ed agguagliamento del sedime stradale saranno eseguiti a cura della Regia marina, a rischio, pericolo e spese dell'aggiudicatario.

4. I concorrenti all'asta dovranno comprovare di avere versato in una sezione di tesoreria provinciale (Banca d'Italia) di Ravenna, Ferrara, Venezia e Bologna un deposito cauzionale corrispondente al quinto del prezzo di base del lotto a cui concorrono, ad eccezione del secondo lotto, per il quale il deposito cauzionale è stabilito nella misura di una metà del prezzo di base.

5. L'aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà versare nella cassa dell'Ufficio autonomo del Genio militare per la marina di Venezia, l'importo dei materiali calcolato sulla base dei quantitativi presunti, indicati nel presente capitolato.

La pesatura e la misurazione delle rotaie e delle traversine sarà fatta a spese dell'aggiudicatario, e si faranno risultare i quantitativi reali dei materiali mediante il processo verbale di consegna.

Qualora dalle dette operazioni di riscontro risultasse che i quantitativi sono minori di quelli presunti, la differenza sarà restituita all'aggiudicatario.

Qualora invece risultassero maggiori, l'aggiudicatario dovrà

versare la differenza nella Cassa suddetta, prima di procedere all'asportazione dei materiali.

6. Le spese d'incanto, registro, bollo e stampa saranno proporzionatamete addebitate agli aggiudicatari i quali dovranno versarne il presunto importo all'atto della stipulazione del contratto.

7. Sono applicabili al presente appalto le condizioni generali per le forniture, vendita e lavorazioni per conto della R. marina approvate con R decreto 13 marzo 1910, n. 135.

Venezia, 20 marzo 1923.

Il relatore
Pirro Maioli.

12186 — A credito.

## Regia Prefettura
### della provincia di Terra di Lavoro

UFFICIO CONTRATTI

Avviso d'asta ad unico incanto
ed a termini abbreviati a giorni quindici

Alle ore 11 del giorno 5 aprile 1923, in una sala di questa prefettura dinanzi all'illustrissimo signor prefetto o chi per lui e con l'intervento di un rappresentante la Direzione provinciale delle RR. poste, si addiverrà all'incanto per lo

Appalto del servizio di scambio dei dispacci e dei pacchi nella stazione ferroviaria di Cassino

In corrispettivo del servizio l'Amministrazione pagherà all'accollatario a rate mensili posticipate l'annua somma che risulterà dall'aggiudicazione in ribasso di quella di L. 12.000 sulla quale sarà aperto l'incanto.

L'appalto decorre dal 1° luglio 1923 a tutto il 30 giugno 1926 ed è regolato dalla carlella d'oneri 27 febbraio 1923 della quale si può prendere visione in questa prefettura (Sezione contratti) nelle ore di ufficio.

L'asta avrà luogo con incanto unico a partiti segreti, giusta gli articoli 87, lettera A, e 90, 5° e 6° capoverso del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete stese su carta da bollo da L. 2,40, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che la presiede per mezzo della posta ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dello incanto.

Le offerte di ribasso sulla retribuzione base dovranno essere indicate nella scheda segreta in cifre e lettere a pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia una sola offerta che riunisca le condizioni di cui al citato art. 90 del regolamento predetto.

Per essere ammesso all'incanto il concorrente dovrà presentare i seguenti documenti di data non anteriore a 3 mesi dalla data del presente avviso.

A) certificato penale.

B) certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità municipale del luogo di domicilio del concorrente legalizzato nella firma se emesso fuori di questa Provincia.

C) attestato rilasciato da una prefettura o sottoprefettura, dal quale risulti che il concorrente possiede, secondo la pubblica notorietà, la pratica ed i mezzi necessari e ben condurre l'impresa

D) quietanza di eseguito deposito in una Cassa di tesoreria provinciale. a titolo di cauzione provvisoria, della somma di L. 1200.

L'aggiudicatario è tenuto alla stipulazione del contratto entro tre giorni dal deliberato ed all'atto della stipulazione dovrà provare di aver versato alla Cassa depositi e prestiti quale cauzione definitiva, vincolata a favore dell'Amministrazione, la somma di L. 3000.

Le spese d'asta e quelle del contratto sono a carico dell'accollatario, il quale all'uopo dovrà eseguire un congruo deposito a conto corrente della Prefettura.

Caserta, 17 marzo 1923

Il consigliere aggiunto
delegato ai contratti
Vacca.

12187 — A credito.

## DIREZIONE AUTONOMA
### del Genio militare per la R. Marina in Spezia

AVVISO D'ASTA
con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87 *a*) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato
a termini abbreviati di giorni dieci

Si fa noto che nel giorno 6 aprile 1923, alle ore 10, si procederà in Spezia, presso la Direzione suddetta, posta entro il Regio Arsenale, piazza Regina Margherita n. 1, avanti al direttore, od a chi per esso, al pubblico incanto, a partiti segreti, all'appalto dei Lavori di ordinario mantenimento, di stabilità e di miglioramento degli immobili militari marittimi di Spezia, da eseguirsi dalla consegna dei lavori fino al 30 giugno 1924, per il presunto ammontare di lire 500.000.

Deposito per cauzione L. 50.000.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno presentare all'Ufficio appaltante, non più tardi delle ore 16 del giorno 4 aprile 1923 i seguenti documenti che debbono essere vidimati dal direttore, per l'ammissione all'asta dell'aspirante, e cioè:

*a*) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato; l altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato:

*b*) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato di idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto, un attestato di data non anteriore di sei mesi a quello dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare, o direttore d'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto, per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli d'appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere la indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì, se lo furono regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra la Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuta l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, lo attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui al secondo capoverso del presente comma B), il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua responsabilità che, dopo avere fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il

direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

c) una dichiarazione, su carta bollata da lire 2,40 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, non che di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori, e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

L'Amministrazione appaltante però si riserva piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli sieno rese note le ragioni del provvedimento.

L'appalto avrà luogo in base al capitolato n. 2 in data 13 marzo 1923, visibile presso la suindicata sede d'incanto.

I concorrenti all'appalto dovranno presentare l'offerta scritta su carta filigranata, col bollo ordinario di lire 2,40, firmata e chiusa in plego sigillato

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere. Qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere si riterrà valida quest'ultima.

Saranno senz'altro dichiarate nulle le offerte che non portino l'indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve o condizioni.

I concorrenti ammessi dovranno oltre ai documenti di cui alle lettere a), b), e c), esibire al presidente dell'asta il documento constatante di avere effettuato presso una delle sezioni di tesoreria provinciale di Spezia, Genova, Alessandria, Torino, Milano, Piacenza, Parma, Bologna, Firenze, Pisa, Lucca, Livorno, Massa Roma, e Napoli il deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 50,000 in contanti od in titoli del debito pubblico dello Stato, al portatore, al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui venne operato il deposito.

I concorrenti possono presentare la loro offerta all'asta, ovvero anche farla pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarla personalmente, o farla consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Le offerte potranno anche essere presentate fino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Non si terrà alcun conto delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra è presentata la ricevuta del medesimo ed esibito il documento richiesto per essere ammessi all'incanto.

Le quietanze di deposito non dovranno essere inchiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per cento sull'ammontare sopra indicato di L. 500.000 e l'aggiudicazione avrà luogo quando anche non vi sia che un solo offerente.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione provvisoria, a tergo della quietanza di tesoreria.

A coloro invece che avessero fatto un deposito senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato un certificato dichiarante che l'asta è seguita senza che i medesimi vi prendessero parte, affinchè se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono, in originale od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati e suggellati, e quelli che contengono riserve o condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Le spese tutte relative all'incanto ed al contratto, cioè di carta bollata, di stampa, di inserzioni, di registro, di copia e dei diritti di segreteria ed altre relative sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticiparne l'importo all'atto della stipulazione del contratto.

Spezia, 21 marzo 1923.

Il relatore
Scipione Merlo.

12155 — A credito.

---

# Consorzio per l'Acquedotto Silano
IN SANTA SEVERINA (Catanzaro)

## AVVISO D'APPALTO
### ad unico incanto

Il giorno (20 aprile 1923) dalle ore 10 alle 11, nella sala del municipio di Santa Severina, dinanzi al presidente del Consorzio, si addiverrà all'incanto per l'

Appalto dei lavori e delle forniture occorrenti per la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'Acquedotto Silano Consorziale fra i comuni di Santa Severina, Cotronei, Roccabernarda, S. Mauro Marchesato, Scandale, Rocca di Neto e Strongoli dalle sorgenti sin dentro, e la distribuzione interna ai suddetti Comuni.

L'importo presunto soggetto a ribasso è di L. 6.750.000.

L'asta avrà luogo a termini dell'articolo 87, lettera a), del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3474, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2.40, da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva, e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'Impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, approvato con Ministeriale decreto 28 maggio 1895, modificato con decreto Ministeriale 8 novembre 1900, e di quello speciale in data 23 novembre 1921.

I due capitolati e i disegni, che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso l'ufficio municipale di Santa Severina nelle consuete ore d'ufficio.

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro due anni dalla consegna stessa.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire alla sede del Consorzio del municipio di Santa Severina entro il 30 marzo 1923 domanda in carta bollata da L. 2.40, nella quale saranno chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) il certificato generale penale del casellario del tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta.

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in ser-

vizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle d'ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltare.

Quando si tratti di lavori, che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 15 del Capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente e la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre), dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove i lavori furono eseguiti, ed accennare altresì se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovrarichieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi su designati.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sotto-prefetto, ed esibito insieme al certificato medesimo.

Pei lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera *B* generale, certificato del R. console competente che contengano tutte le indicazioni richieste dallo stesso articolo, con l'esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunte sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere sono tenute:

1. a presentare lo Statuto sociale e un certificato della Cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovino in istato di fallimento.

2. a designare la persona a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori presentandone i documenti richiesti sopra alla lettera *A* e *B*.

I consorzi di cooperative di produzione e lavoro e i Consorzi relativi che per le norme vigenti possono concorrere alla presente gara debbono produrre lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono designare la persona cui intendono affidare la direzione dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere *A* e *B*.

Le Cooperative devono anche provare di essere inscritte nei registri prefettizi e di essersi uniformate dal giorno della loro iscrizione, a tutte le norme e prescrizioni del regolamento.

Le altre associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 333 della legge organica sulle opere pubbliche sarà riconosciuto come unico deliberatario tanto nell'atto di aggiudicazione quanto nel contratto definitivo e durante l'esecuzione dei lavori.

*c*) una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tale da consentire il ribasso che sarà per fare.

I rappresentanti dei Comuni consorziati all'uopo convenuti determineranno con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena e insindacabile libertà di escludere ... senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli sieno rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente cinque giorni prima di quello fissato per gl'incanti.

Per tale restituzione il Consorzio si varrà delle facoltà accordategli dall'art. 1 della legge 12 giugno 1890, n. 6889, epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta insieme alla decretazione di ammissione alla gara, il certificato di aver versato nella Cassa della tesoreria provinciale di Catanzaro, un deposito, a titolo di cauzione provvizoria, di L. 100.000.

A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito senza poi rendersi offerenti, verrà solo rilasciato, sopra esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale al 5 0/0 del prezzo di appalto, depurato del ribasso d'asta e dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti dello Stato, secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità generale, salvo la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del capitolato generale.

Le spese tutte inerenti all'appalto, di stampa del capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Santa Severina, 14 marzo 1923.

Il presidente del Consorzio
L. Spanò.

12059 — A pagamento.

# MINISTERO DELLE FINANZE

## DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

### Intendenza di finanza in Messina

### AVVISO DI CONCORSO
### per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 2 in Mirto

È aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendite a norma dell'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

La rivendita è assegnata alla categoria seconda ed al concorso possono partecipare:

1° le vedove e gli orfani dei militari che godano della pensione privilegiata di guerra;

2° le vedove e gli orfani dei militari di truppa della Regia guardia di finanza, del Regio esercito e della Regia marina, degli impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio o collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio e non siano provvisti di pensione superiore alle L. 1500.

Le vedove e gli orfani dei militari di cui al secondo numero, morti in attività di servizio, ma non per cause dirette e necessarie del medesimo, saranno ammessi ai concorsi solo quando il servizio del rispettivo marito o padre avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.

Le domande di ammissione al concorso vanno compilate in carta semplice e devono essere presentate con i seguenti documenti anche essi esenti da tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-922 fu di L. 1453.65. Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000. Sulla eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle finanze in carta da bollo da L. 2.40 entro il termine di giorni 30 a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni 20 dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto di liquidazione della pensione;

2° certificato del casellario giudiziale;

3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399;

4° certificato di stato vedovile, di stato libero e di minore età, rispettivamente per le vedove, le orfane e gli orfani;

5° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Messina, 12 marzo 1923.

L'intendente

11948 — A credito.

## Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di Finanza di Messina

AVVISO DI CONCORSO

per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 158 in Messina

È aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendita a norma dell'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1922, numero 1650.

La rivendita è assegnata alla seconda categoria ed al concorso possono partecipare:

1° le vedove e gli orfani dei militari che godano della pensione privilegiata di guerra;

2° le vedove e gli orfani dei militari di truppa della R guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, degli impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio o collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio e non siano provvisti di pensione superiore alle lire 1500.

Le vedove e gli orfani dei militari di cui al secondo numero, morti in attività di servizio, ma non per cause dirette e necessarie del medesimo, saranno ammessi ai concorsi solo quando il servizio del rispettivo marito o padre avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti anche essi esenti da tassa da bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-22 fu di L. 2284.53. Esso

un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922 n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso è ammesso ricorso al Ministero delle finanze in carta da bollo da L. 2.40. entro il termine di giorni 30 a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni venti dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto di liquidazione della pensione;

2° certificato del casellario giudiziale;

3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399;

4° certificato di stato vedovile, di stato libero e di minore età, rispettivamente per le vedove, le orfane e gli orfani;

5° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Messina, 16 marzo 1923.

L'intendente.

12113 — A credito

## Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Messina

AVVISO DI CONCORSO

per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 2 in Pettineo

È aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendita a norma dell'art. 2 del Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

La rivendita è assegnata alla categoria prima ed al al concorso possono partecipare:

1° i militari invalidi ammessi al godimento della pensione privilegiata di guerra;

2° i militari di truppa della R. guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra ed ammessi al godimento della pensione non superiore alle L. 1500.

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti anche essi esenti di tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-922 fu di L. 2470,87. Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000 Sull'eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922 n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle Finanze in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di Finanza predetta e contenere la prova

trodeduzioni in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni venti dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto di liquidazione della pensione;

2° certificato del casellario giudiziale;

3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399.

4° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Messina, 15 marzo 1923.

L'intendente.

12116 — A credito.

## Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Messina

AVVISO DI CONCORSO

per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 5 in S. Stefano Camastra

E' aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendita a norma dell'art. 2 del Regio decreto 16 dicembre 1922 num. 1650.

La rivendita è assegnata alla categoria prima, ed al concorso possono partecipare.

1° i militari invalidi ammessi al godimento della pensione privilegiata di guerra:

2° i militari di truppa della R. guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra ed ammessi al godimento della pensione non superiore alle L. 1500

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti, anche se esenti di tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita, ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali ed economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-922 fu di L. 1156,81.

Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 30 0.

Sull'eccedenza oltre le L. 300) il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle finanze in carta da bollo da L. 2.40 entro il termine di giorni 3 a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni venti dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto della liquidazione della pensione;

2° certificato del casellario giudiziale;

3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1908. n. 399;

4° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Messina, 12 marzo 1923.

L'intendente

11914 — A credito

### INTENDENZA DI FINANZA DI PALERMO

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di Monopolio n. 227, in Palermo, a norma dell'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

La rivendita è assegnatata alla prima categoria ed al concorso possono partecipare le persone domiciliate e residenti da almeno un anno nella provincia ed indicate nell'avviso di concorso pubblicato all'albo del Comune suddetto e della Intendenza di finanza.

Il reddito di detta rivendita ascese nell'esercizio 1921-922 a L. 2163,10, ed è esente da canoni finchè non avrà superato le L. 3000.

Le domande, corredate dei prescritti documenti in carta libera debbono essere presentate all'Intendenza di finanza di Palermo nel termine perentorio di un mese dalla data del presente periodico.

Palermo, 6 marzo 1923.

L'intendente
De Lucia.

10654 — A pagamento.

### INTENDENZA DI FINANZA DI PALERMO

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di Monopolio n. 5, in Terrasini, a norma dell'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

La rivendita è assegnata alla prima categoria ed al concorso possono partecipare le persone domiciliate e residenti da almeno un anno nella Provincia ed indicate nell'avviso di concorso pubblicato all'albo del Comune suddetto e della Intendenza di finanza.

Il reddito di detta rivendita ascese nell'esercizio 1921-1922 a L. 2260,45 ed è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000.

Le domande, corredate dai prescritti documenti in carta libera, debbono essere presentate all'Intendenza di finanza di Palermo nel termine perentorio di un mese dalla data del presente periodico.

Palermo, 6 marzo 1923.

L'intendente
De Lucia.

10651 — A credito.

### INTENDENZA DI FINANZA DI PALERMO

E' aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 232 in Palermo, a norma dell'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

La rivendita è assegnata alla prima categoria ed al concorso possono partecipare le persone domiciliate e residenti da almeno un anno nella Provincia ed indicate nell'avviso di concorso pubblicato all'albo del Comune suddetto e della Intendenza di finanza.

Il reddito di detta rivendita ascese nell'esercizio 1921-922 a L. 1252,85 ed è esente da canoni finchè non avrà superato le L. 3000.

Le domande corredate dei prescritti documenti in carta libera debbono essere presentate alla Intendenza di finanza di Palermo nel termine perentorio di un mese dalla data del presente periodico.

Palermo, 6 marzo 1923.

L'intendente
De Lucia.

10653 — A credito.

## INTENDENZA DI FINANZA DI PALERMO

E' aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 235 in Palermo, a norma dell'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

La rivendita è assegnata alla prima categoria ed al concorso possono partecipare le persone domiciliate e residenti da almeno un anno nella Provincia ed indicate nell'avviso di concorso pubblicato all'albo del Comune suddetto e dell'Intendenza di finanza.

Il reddito di detta rivendita ascese, nell'esercizio 1921-1922, a L. 1733,60 ed è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000.

Le domande, corredate dei prescritti documenti in carta libera, debbono essere presentate all'Intendenza di Palermo, nel termine perentorio di un mese dalla data del presente periodico.

Palermo, 6 marzo 1923.

L'intendente
De Lucia.

10649 — A credito.

## CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI GENOVA

**Ufficio di Genova**

Sezione acque pubbliche

AVVISO

Il sig. geometra Andrea Copello, per conto della Ditta « Eredi Cavagnaro fu Paolo ed altri » ha, in data 31 dicembre 1921, presentato domanda per derivazione d'acqua dal torrente Malvaro, con presa in comune di Orero, località Ghiaione, per irrigazione di terreni in detta località ed in località Noellastri, Seppiano e Vaglio, in comune di Cicagna.

Genova, 17 marzo 1923.

Per l'ingegnere capo
Godino.

12146 — A pagamento.

## UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI UDINE

AVVISO

La Ditta Martinelli Giuseppe, ha presentato, addì 22 febbraio 1923, una domanda per derivare le acque scorrenti per il Rio dei Molini, o delle Spesse, in comune di Erto-Casso, a valle dei Molini esistenti, nella quantità di moduli 0,72, per usarne a scopo industriale, effettuandone poi la restituzione nell'alveo del torrente Vajont, a monte della briglia già di proprietà Protti ed ora di Marsoni Silvio e C.

La presente pubblicazione è fatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161.

Udine, 14 marzo 1923.

L'ingegnere capo reggente
Niccolò Salvini.

11891 — A pagamento

Provincia di Pisa — Ufficio di Pisa

## CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Servizio generale

**Avviso**

La Ditta Prospero Ferrari nell'interesse della signora Nide Guerrazzi ha, in data 21 febbraio 1923, presentato domanda per derivazione di mod. 1 d'acqua dal fiume Cecina, in località « La Cinquantina » del comune di Cecina, a scopo di irrigazione.

L'ingegnere capo
D. Pacillo.

11894 — A pagamento.

## UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CAMPOBASSO

**Avviso**

La Ditta comm. avv. Quintiliano Zampini, da Frosolone, ha in data 2 giugno 1922-7 gennaio 1923, presentato domanda per derivazione di modul. 30 d'acqua dal fiume Trigno, in comune di Chiauci, con restituzione in comune di Bagnoli, per produzione di forza motrice.

Campobasso, 14 marzo 1923.

L'ingegnere capo
Faga.

10895 — A pagamento

## R. UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BELLUNO

AVVISO

La Ditta Bellenzier Emilio fu Giovanni ha presentato il 31 maggio 1922 domanda di derivare mod. 1 d'acqua a scopo industriale dal torrente Codalunga con presa e restituzione nel comune di Selva di Cadore.

Belluno, 15 marzo 1923.

L'ingegnere dirigente
A. Praloran

12004 — A pagamento.

Con sua domanda del giugno 1922 diretta al Ministero di G. e G., per spiegate ragioni di Stato civile,

D'Agnolo Luigi fu Giuseppe e di D'Agnolo Luigia nato in Tesis frazione di Vivaro il 21 marzo 1888 e D'Agnolo Giuseppe nato a Vivaro il 17 novembre 1911 — D'Agnolo Alfredo nato a Vivaro il 12 ottobre 1914 — D'Agnolo Luigi nato a Vivaro il 17 luglio 1921, il primo fece istanza perchè al suo cognome di D'Agnolo venisse sostituito quello di Tolusso per sè e figli.

Essendo detta domanda stata presa in considerazione, con decreto del Ministero in data 12 febbraio 1923 esso è stato autorizzato a farne eseguire la pubblicazione giusta le prescrizioni dell'art. 121 del R decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

Quindi, con la presente inserzione, invita chiunque possa avervi interessi a presentare le sue opposizioni nei termini e modi stabiliti dall'articolo 122 del citato decreto.

Vivaro, 1° marzo 1923.

Tolusso Luigi ex D'Agnolo.

12151 — A pagamento.

(2ª pubblicazione)

R. tribunale civile di Ivrea

Ad istanza di Viccio Margherita fu Francesco ved. Oberto, res. a Rivarolo Can., il tribunale civile di Ivrea, con decreto 18 gennaio 1923 ha ordinato che siano assunte informazioni del presunto assente Oberto Michele fu Gio. Batta. da oltre trenta anni emigrato in America e che da tale epoca non ha più data alcuna notizia

Ivrea, 2 febbraio 1923.

avv. Secondo Ferrando
procuratore collegiato.

7951 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

Tribunale civile di Casale

ESTRATTO

di provvedimento di assenza

Il tribunale civile di Casale con suo provvedimento 10 ottobre 1922 nominò l'instante Costanzo Giovanni, residente a Villanova Monferrato, quale rappresentante della presunta assente Costanzo Teresa Luigia fu Pietro, dello stesso luogo, per tutto ciò che riguarda le operazioni divisionali della eredità di Costanzo Pietro e di Bertazzo Maria, e per tutti gli atti relativi anche di rinunzia ad ipoteche con esonero del conservatore da ogni responsabilità e con ordine di assunzione delle informazioni e di procedimento alle pubblicazioni di cui all'art. 23 del Codice civile ai fini della dichiarazione di assenza della sunnominata Costanzo Teresa: dato atto che l'instante Costanzo Giovanni fruisce del beneficio della gratuita clientela per decreto 1° luglio 1922 della Commissione presso il tribunale civile di Casale.

Casale, 15 febbraio 1923.

Il procuratore officioso
avv. Luigi Gillone.

7969 — A credito — Art. 4/82/12 C.

ADOZIONE

Con provvedimento del 19-21 febbraio 1923, la prima sezione della Corte di appello di Napoli ha dichiarato farsi luogo alla adozione di Floreale Maria Civita, di ignoti, nata ad Elena il 21 luglio 1903, da parte dei coniugi Luigi Magliocca ed Elisa Marzano, domiciliati in Elena (Caserta).

Avv. Giuseppe Jannoni.

10410 — A pagamento.

Tumino Raffaele, gerente — Dario Peruzy, direttore. — Tipografia delle Mantellate.